

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

Ordinanza del Settore 6 n° 14 del 24-05-2017

Registro Interno n° 3.

RICHIAMATO l'Art. 107, Comma 3, Lettera g) del T.U.E.L. (D. Lgs. n° 267/2000), che ha attribuito ai Dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";

VISTO il Decreto del Sindaco n° 2 del 17.01.2017, con il quale sono state conferite le Funzioni di Responsabile del Settore 6 Edilizia Privata e Amministrazione del Patrimonio alla Dott.ssa Beatrice Parenti, ai sensi dell'Art. 50, Comma 10 ed Art. 109, Comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo Unico ordinamento Leggi enti Locali";

VISTO il Rapporto di P.G. n° 4/2017 redatto dal Servizio Associato di Polizia Locale dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere in data 19.05.2017, e trasmesso in data 19.05.2017 con prot. di arrivo n° 7748, dal quale si rileva che i Signori:

- ASTORINO Daniele, nato a Massa Marittima (GR) il 17.07.1982 ed ivi residente in Via Verdi n° 46,;
- GABBRICCI Andrea, nato a Massa Marittima (GR) il 05.06.1979 ed ivi residente in Frazione Valpiana, Via del Minatore n° 36/A;
- STACCHINI Federico, nato a Massa Marittima (GR) il 03.08.1983 ed ivi residente in Via Berlinguer n° 21;

Soci Amministratori della Società "I Tre Archi di Astorino D. e C. S.n.c." con sede in Massa Marittima (GR), Piazza Garibaldi n° 7, responsabili dei lavori oggetto dell'accertamento di illecito edilizio su suolo pubblico a servizio dell'attività di ristorazione denominato "I Tre Archi", sito in Massa Marittima (GR), Piazza Garibaldi n° 7, ed in particolare il posizionamento di "ombrelloni di colore rosso con su scritto "I Tre Archi – Ristorante Pizzeria – Bar Birreria" aventi dimensioni in pianta di mt 6,00x6,00 ed altezza massima da chiusi pari a mt 2,58; gli stessi non sono ancorati al suolo ma hanno un sistema di zavorra appoggiato al suolo con piedistallo di mt 1,00x1,00 di piastrelle in cemento graniglia".

ACCERTATO che le opere di cui sopra sono state eseguite su suolo pubblico:

- posto in area individuata come Zona "A – Centro Storico" come da Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n° 48 del 30.07.2007;
- posto in area inserita nella perimetrazione di Centro Storico dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. del 24.11.1999 e, in quanto tale, sottoposta al Vincolo Paesaggistico di cui all'Art. 136, Comma 1, Lettera c) e d) del D. Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii.;
- vincolato *de jure* ai sensi dell'Art. 10 del D. Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii.

RILEVATO che le opere accertate, stante la loro consistenza, debbano esser considerate interventi di cui all'Art. 6 bis del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii., ovvero all'Art.136 della L.R.T. n° 65/2014 e ss.mm.ii, ed altresì soggette alle limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali, nonché alle norme specifiche che subordinano la realizzazione dell'intervento all'Autorizzazione Paesaggistica per la verifica di compatibilità con il Vincolo

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

Paesaggistico di cui all'Art. 136 del D. Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii, nonché all'Art.10 dello stesso Decreto;

VISTO CHE nel caso in esame trova applicazione l'Art. 201, Comma 1, della L.R.T. n° 65/2014 e ss.mm.ii., che testualmente recita:

Art. 201

Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici del comuni.

- 1. Le opere e interventi di cui all'articolo 136, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.*

RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la rimozione di dette opere, dato che l'intervento, oltre ad essere dal punto di vista edilizio-urbanistico realizzato in assenza di Autorizzazione Paesaggistica e Monumentale, è stato altresì eseguito senza il preventivo e necessario titolo abilitativo;

ACCERTATO CHE le opere contestate risultano funzionalmente completate;

CONSIDERATO CHE, trattandosi di installazione di ombrelloni non stabilmente ancorati al suolo, si ritiene tecnicamente possibile la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio né danno per il suolo pubblico;

CONSIDERATO CHE la concessione di suolo pubblico per il Comune di Massa Marittima è gestita dal Suap dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere, giusta Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 28.04.2016;

VISTI gli Artt. 107 e 109 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., "*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D. Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii., "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*";

VISTO il D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii., "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*";

VISTA la L.R.T. n° 65 del 10.11.2014 e ss.mm.ii., "*Norme per il governo del territorio*";

INGIUNGE

ai Signori **ASTORINO DANIELE**, **GABBRICCI ANDREA** e **STACCHINI FEDERICO**, Soci Amministratori della Società "**I Tre Archi di Astorino D. e C. Snc**", come sopra generalizzati e per le motivazioni descritte in narrativa, la **RIMOZIONE** a propria cura e spese delle opere realizzate abusivamente e descritte nella premessa, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

DISPONE

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

La notifica della presente Ordinanza agli interessati responsabili dell'abuso, Soci Amministratori della Società "I Tre Archi di Astorino D. e C. Snc":

- Sig. ASTORINO Daniele;
- Sig. GABBRICCI Andrea;
- Sig. STACCHINI Federico.

La trasmissione del presente provvedimento, per debita conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto;
- all'Amministrazione Provinciale di Grosseto;
- alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- al Segretario Comunale;
- al Servizio Associato di Polizia Locale dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere.
- Al Suap dell'Unione Comuni Montana Colline Metallifere

AVVISA

Avverso la presente ordinanza, ai sensi del Comma 4 dell'Art. 3 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, nei termini e modi previsti dall'Art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n° 1034; o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei termini e modi previsti dall'Art. 8 e seguenti della Legge 24.11.1971, n° 1199.

Massa Marittima, li 24-05-2017

IL RESPONSABILE
PARENTI BEATRICE